

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI**

—

**REGOLAMENTO UNICO PER
L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

TITOLO I - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

CAPO I – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Articolo 1 - Definizione

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del proprio Statuto, eroga prestazioni assistenziali in favore dei propri iscritti e dei loro familiari legittimati in ragione delle specifiche condizioni richieste dalle singole fattispecie disciplinate. Le erogazioni si sostanziano in interventi assistenziali facoltativi di carattere straordinario concessi nel limite degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle forme stanziati e comunque nel rispetto del valore del fondo assistenza indicato nell'ultimo Bilancio tecnico attuariale disponibile aggiornato alla normativa vigente, al fine di assicurare la sostenibilità dell'Ente.

Articolo 2 - Categorie

Le prestazioni assistenziali erogate dall'Ente rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Prestazioni a sostegno della famiglia;
- b) Prestazioni a sostegno della salute;
- c) Prestazioni a sostegno della Professione.

Articolo 3 – Prestazioni

Le prestazioni a sostegno della famiglia sono:

- a) [contributo spese per asilo nido](#)
- b) [contributo spese per l'acquisto dei libri di testo](#)
- c) [contributo spese funerarie](#)
- d) [assegno di studio per figli di deceduti o inabili al lavoro](#)
- e) [contributo in favore dei familiari superstiti titolari di pensione ai superstiti](#)
- f) [contributo in favore di titolari di pensione di inabilità.](#)
- g) [contributo di merito allo studio](#)
- h) [contributo di paternità](#)
- i) [contributo a favore degli iscritti con figli portatori di handicap](#)

Le Prestazioni a sostegno della salute sono:

- a) [indennità di malattia o infortunio e gravidanza a rischio](#)
- b) [contributo alle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e assistenza domiciliare infermieristica](#)
- c) [copertura, a carico dell'ente, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici. Tutela integrativa, a carico dell'ente, del periodo di gravidanza e quello immediatamente successivo al parto, sia da un punto di vista medico che sotto il profilo psicologico](#)

Le Prestazioni a sostegno della Professione sono

- a) [contributo per i corsi di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello](#)
- b) [contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali](#)
- c) [contributo in conto interessi su prestito bancario](#)
- d) [assistenza fiscale](#)

Articolo 4 – Domanda – Formazione delle graduatorie

Le domande previste nel presente Regolamento e la relativa documentazione sono inviate dagli interessati con le modalità telematiche o informatiche pubblicate dall'Ente sul proprio sito internet istituzionale.

Le scadenze per la presentazione delle domande volte all'ottenimento degli specifici interventi assistenziali sono quelle previste ed indicate nelle sezioni dedicate alle singole prestazioni. È facoltà del Consiglio di amministrazione modificare le singole scadenze, comunicandole e pubblicandole in tempo utile agli iscritti, qualora ragioni di opportunità motivate ne richiedessero la stessa modifica.

La modifica delle scadenze suddette è determinata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica sostanziale del presente Regolamento.

Per i primi due anni di applicazione del presente Regolamento, le domande possono essere inviate dai richiedenti anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella formazione delle graduatorie relative alle singole prestazioni, l'Ente tiene conto dell'ordine temporale di ricezione delle domande.

Le modalità di acquisizione delle domande e della documentazione previste nel presente Regolamento possono essere determinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante e dell'oggetto della richiesta si considerano come non presentate e non comportano il decorso dei termini per la conclusione del procedimento.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione richiesta per la singola prestazione assistenziale e specificatamente indicata nella stessa domanda. La mancata presentazione della documentazione determina l'improcedibilità della domanda.

Se la domanda è incompleta, ma comunque sanabile, ne viene data comunicazione all'istante entro dieci giorni, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. Se nei successivi dieci giorni l'istante non provvede a regolarizzare la domanda o non produce la documentazione richiesta la domanda si ha per non presentata.

In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata.

Qualora nel corso del procedimento l'istante modifichi elementi essenziali della domanda, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente.

Le forme di assistenza - a meno di specifica deroga regolamentare - non sono cumulabili con altre forme di assistenza, da chiunque erogate, in relazione al medesimo intervento assistenziale.

È facoltà del Consiglio di amministrazione chiedere al beneficiario, a corredo della domanda in autocertificazione, tutta la documentazione che si riterrà necessaria, eventualmente anche in originale.

L'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti nonché l'idoneità della documentazione pervenuta provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego del contributo comunicandolo al richiedente. Avverso detto provvedimento il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 53 del presente Regolamento.

Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono erogate esclusivamente nei confronti dei richiedenti che:

- a) siano in regola con il rapporto previdenziale con l'Enpab ai sensi della normativa vigente al momento della domanda o nel diverso termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione di irregolarità della domanda ricevuta dall'Ente;
- b) producano documentazione idonea ad attestare, che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui dall'art. 5 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni riferibile al loro nucleo familiare non sia superiore ad euro 40.000 (quarantamila/00), salvo i diversi indicatori specificatamente richiamati dagli articoli 27, 43 e 46.

La formazione della graduatoria sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di Amministrazione

VALORE INDICATORE ISEE		Punteggio attribuito
Da	a	
€ —	€ 5.000,00	10 punti
€ 5.000,01	€ 7.500,00	9 punti
€ 7.500,01	€ 10.000,00	8 punti
€ 10.000,01	€ 12.500,00	7 punti
€ 12.500,01	€ 15.000,00	6 punti
€ 15.000,01	€ 17.500,00	5 punti
€ 17.500,01	€ 20.000,00	4 punti
€ 20.000,01	€ 22.500,00	3 punti
€ 22.500,01	€ 25.000,00	2 punti
€ 25.000,01	€ 40.000,00	1 punto

CAPO II - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

SEZIONE I – CONTRIBUTO SPESE PER ASILO NIDO

[Torna su](#)

Articolo 5 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo a favore dell'iscritto a copertura delle spese sostenute per i figli per rette di asilo nido, nidi famiglia, servizio di baby-sitting ed ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione fra attività lavorativa e impegni familiari.

Il contributo è erogato entro il limite massimo di € 700,00 (settecento/00) annui.

Articolo 6 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

SEZIONE II - CONTRIBUTO SPESE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

[Torna su](#)

Articolo 7 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo a favore dell'iscritto a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per i figli che frequentino la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Il contributo è pari al 50 % delle spese annualmente sostenute e documentate per l'acquisto di libri di testo.

Articolo 8 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

SEZIONE III – CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE

[Torna su](#)

Articolo 9 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo a favore dei titolari di pensione ai superstiti di cui agli artt. 23 e seguenti del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza dell'Ente e a copertura delle spese funerarie sostenute a seguito del decesso dell'iscritto o del titolare di pensione diretta erogata dall'Ente.

Il contributo è pari all'importo complessivo delle spese funerarie sostenute entro il limite massimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Articolo 10 - Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda deve in ogni caso essere presentata entro e non oltre un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato.

Articolo 11 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Superstite di Biologo che alla data del decesso esercitava in via esclusiva l'attività libero professionale	1 PUNTO

SEZIONE IV – ASSEGNO DI STUDIO PER FIGLI DI DECEDUTI O INABILI AL LAVORO

[Torna su](#)

Articolo 12 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di assegni di studio da attribuire ai figli di iscritti all'Ente deceduti o di titolari di pensione di inabilità erogata dall'Ente.

L'assegno è rivolto ai soggetti che frequentino:

- a) corsi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti al corso di studi e non devono essere ripetenti;
- b) corsi universitari triennali o specialistici. Gli studenti, con età non superiore ai 26 anni, devono essere regolarmente iscritti al primo anno o agli anni successivi dei corsi di laurea e devono aver sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso.

La misura dell'assegno è così determinata:

- Euro 400,00 ai richiedenti che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di primo grado;
- Euro 600,00 ai richiedenti che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
- Euro 800,00 ai richiedenti con età non superiore ai 26 anni alla data di presentazione della domanda e che frequentino con regolarità corsi universitari triennali o specialistici.

Articolo 13 - Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

Articolo 14 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Orfano di uno dei genitori	5 PUNTI
Figlio di genitore inabile	7 PUNTI
Orfano di entrambi i genitori	10 PUNTI
Numero componenti il nucleo familiare inferiore a tre	1 PUNTO
Numero componenti il nucleo familiare pari a tre	2 PUNTI
Numero componenti il nucleo familiare superiore a tre	3 PUNTI
Figlio di Biologo che alla data del decesso o della maturazione del diritto alla pensione di inabilità esercitava in via esclusiva l'attività libero professionale	1 PUNTO

L'età dello studente sarà considerata quale elemento secondario di valutazione ai fini della graduatoria; in tal senso la preferenza, a parità di punteggio, sarà attribuita allo studente più giovane.

SEZIONE V – CONTRIBUTO IN FAVORE DEI FAMILIARI SUPERSTITI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI

[Torna su](#)

Articolo 15 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo economico ai superstiti già beneficiari di trattamento pensionistico di reversibilità o indiretta erogato dall'Ente che risulti per l'anno 2022 inferiore all'importo pari ad euro 6.086,00. Detto importo è rivalutato annualmente applicando l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

L'entità del contributo sarà pari alla quota utile al raggiungimento della misura dell'assegno di cui al comma precedente.

Articolo 16 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro e non oltre il 7 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
numero componenti il nucleo familiare inferiore a tre	1 PUNTO
numero componenti il nucleo familiare pari a tre	2 PUNTI
numero componenti il nucleo familiare superiore a tre	3 PUNTI

SEZIONE VI – CONTRIBUTO IN FAVORE DI TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ.

[Torna su](#)

Articolo 18 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo economico ai titolari di trattamento pensionistico di inabilità erogato dall'Ente che risulti per l'anno 2022 inferiore all'importo pari ad euro 6.086,00. Detto importo è rivalutato

annualmente applicando l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

L'entità del contributo sarà pari alla quota utile al raggiungimento della misura dell'assegno di cui al comma precedente.

Articolo 19 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro e non oltre il 7 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
numero componenti il nucleo familiare inferiore a tre	1 PUNTO
numero componenti il nucleo familiare pari a tre	2 PUNTI
numero componenti il nucleo familiare superiore a tre	3 PUNTI

SEZIONE VII – CONTRIBUTO DI MERITO ALLO STUDIO

[Torna su](#)

Articolo 21 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo di merito allo studio riservato agli iscritti i cui figli abbiano conseguito:

- la promozione a classe successiva, nell'ambito dei corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, con la votazione media di almeno 7,5/10 o equivalente, senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico precedente quello al quale il bando si riferisce;
- conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di II grado, con votazione di almeno 80/100 senza esseri stati ripetenti nell'anno scolastico precedente a quello al quale il bando si riferisce;
- frequentato corsi universitari del vecchio e nuovo ordinamento e siano in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà valido per l'anno accademico di riferimento ed abbiano conseguito una media non inferiore a 27/30.

Il Contributo *una tantum* non è ripetibile per i singoli percorsi scolastici.

L'entità del contributo è determinata:

- Euro 500,00 per i richiedenti che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado o abbiano conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

Euro 800,00 per i richiedenti che frequentino con regolarità corsi universitari triennali o specialistici.

Articolo 22 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Numero componenti il nucleo familiare inferiore a tre	1 PUNTO
Numero componenti il nucleo familiare pari a tre	2 PUNTI
Numero componenti il nucleo familiare superiore a tre	3 PUNTI

L'età dello studente sarà considerata quale elemento secondario di valutazione ai fini della graduatoria; in tal senso la preferenza, a parità di punteggio, sarà attribuita allo studente più giovane.

SEZIONE VIII – CONTRIBUTO DI PATERNITÀ

[Torna su](#)

Articolo 24 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione all'iscritto di un contributo di paternità *una tantum* pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per la nascita, l'adozione o l'affidamento del figlio/a.

Il contributo di paternità non è cumulabile con l'indennità di maternità erogata da altro Ente pubblico, privato e/o da ENPAB a favore della madre del nato, adottato o affidato o allo stesso richiedente nei casi di cui all'art. 70, comma 3 ter, del D.lgs. 151/2001.

Articolo 25 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda deve in ogni caso essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla nascita, l'adozione o l'affidamento del figlio.

Articolo 26 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Numero componenti il nucleo familiare inferiore a tre	1 PUNTO
Numero componenti il nucleo familiare pari a tre	2 PUNTI
Numero componenti il nucleo familiare superiore a tre	3 PUNTI

SEZIONE IX – CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISCRITTI CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

[Torna su](#)

Articolo 27 – Definizione della prestazione

Il contributo è erogato a favore:

- a) degli iscritti all'Ente, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;

- b) dei pensionati di cui all'art. 1 comma 8 del Regolamento di Disciplina delle funzioni di Previdenza dell'Ente, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- c) dei portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Il contributo non può essere erogato qualora del medesimo beneficio usufruisca l'altro genitore presso diverso ente di previdenza.

Per poter beneficiare del contributo è necessario:

- a) che l'handicap o la malattia invalidante sia riconosciuta dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed attestata da idoneo certificato;
- b) che il reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente la presentazione della domanda dal nucleo familiare del richiedente, con esclusione di quello del *de cuius* nel caso di cui al comma 1 lett. c), non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno. Non si cumulano al reddito le somme eventualmente riscosse in qualità di beneficiario di polizza assicurativa di qualsiasi tipo;

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della particolare natura dell'istituto assistenziale, può valutare discrezionalmente, quale condizione legittimante l'erogazione del contributo, fattispecie di handicap diverse o non ricomprese tra quelle previste per dell'attribuzione degli interventi di cui alla normativa richiamata presente articolo.

Articolo 28 – Domanda e Termini

La domanda è presentata ogni anno da uno dei soggetti di cui al precedente art. 27.

Il certificato di cui al precedente articolo è inviato solo nel caso di prima richiesta o in caso di richiesta presentata in data successiva a quella di revisione indicata nel certificato già trasmesso all'Ente.

L'Ente procede alla valutazione delle domande nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'erogazione della prestazione, in considerazione della particolare sensibilità della situazione oggettiva dell'intervento assistenziale, è subordinata unicamente alla sussistenza del limite dello "stato di bisogno" fissato dal Consiglio di amministrazione ai sensi della lett. b) del precedente articolo.

Articolo 29 – Liquidazione della prestazione

L'importo viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e corrisposto ogni anno in unica soluzione. In fase di prima attuazione l'importo è di euro 2.000,00.

CAPO III -PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

SEZIONE I - INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO E GRAVIDANZA A RISCHIO

[Torna su](#)

Articolo 30 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un'indennità giornaliera in favore degli iscritti che abbiano subito una temporanea ma assoluta inabilità all'esercizio della professione a causa di:

- a) infortunio o malattia;
- b) gravi complicanze della gravidanza;
- c) preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dalla gravidanza stessa.

La prestazione è garantita a condizione che l'iscritto:

- a) non sia titolare di analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;
- b) non abbia diritto a percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici della medesima fattispecie.

La prestazione è garantita a condizione che l'evento che ne determina il diritto alla corresponsione si sia verificato successivamente l'iscrizione all'Ente.

Nel caso in cui l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea sia ricompreso tra quelli coperti da polizze sanitarie e assicurative, ivi incluse quelle stipulate a favore dei propri iscritti dall'Ente, l'iscritto avrà diritto all'eventuale rimborso determinato dalla differenza tra quanto avrebbe corrisposto l'Ente in ragione del presente Regolamento e quanto liquidato dall'assicurazione.

Per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea ed incapacità assoluta ad esercitare l'attività professionale, il sussidio è pari ad 1/365° del reddito professionale conseguito nell'anno precedente il verificarsi dell'evento. Sarà, in ogni caso, riconosciuta un'indennità giornaliera minima, al lordo delle imposte, determinata nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00).

L'indennità giornaliera non potrà comunque eccedere la misura massima, al lordo delle imposte, di euro 90,00 (novanta/00).

Il sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, è garantito per un periodo massimo di sessanta giorni nell'intero anno solare. Sono esclusi dal beneficio gli eventi che abbiano determinato una "inabilità temporanea" di durata inferiore ai sette giorni continuativi.

Articolo 31 - Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata a pena di inammissibilità entro i trenta giorni successivi la cessazione dell'evento per il quale viene formulata la richiesta.

Articolo 32 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Nel corso di ciascun anno saranno stilate tre distinte graduatorie cui corrisponderanno distinti stanziamenti:

- 1° quadrimestre gennaio - aprile;
- 2° quadrimestre maggio - agosto;
- 3° quadrimestre settembre - dicembre.

I sussidi saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo stanziato. A parità di valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), verrà data la priorità al biologo con più anni di iscrizione all'Ente.

Qualora lo stanziamento quadrimestrale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione in base ad una graduatoria che, a parità di valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), preferirà l'iscritto più giovane di età; in ipotesi di età anagrafica identica, sarà preferito l'iscritto che nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi anteriormente alla data della domanda abbia il numero maggiore di familiari fiscalmente a carico.

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il richiedente con la maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

SEZIONE II - CONTRIBUTO ALLE SPESE PER OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA

[Torna su](#)

Articolo 33 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare superiore a due mesi. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

L'assistenza è riconosciuta per un massimo di tre anni.

Beneficiari della prestazione sono i titolari di pensione erogata dall'Ente che:

- a) abbiano ottenuto di dimorare in modo permanente presso una casa di riposo pubblica o privata per anziani e che sostenga, personalmente e direttamente, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
- b) necessitino di assistenza domiciliare infermieristica non inferiore a due mesi sostenendo direttamente e personalmente la relativa spesa.

L'importo del contributo varia in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di appartenenza del richiedente, ed è determinato nella misura annuale di cui alla tabella:

VALORE INDICATORE ISEE		Importo contributo
Da	a	
€ —	€ 5.000,00	€10.000,00
€ 5.000,01	€ 7.500,00	€9.000,00
€ 7.500,01	€ 10.000,00	€8.000,00
€ 10.000,01	€ 12.500,00	€7.000,00
€ 12.500,01	€ 15.000,00	€6.000,00
€ 15.000,01	€ 17.500,00	€5.000,00
€ 17.500,01	€ 20.000,00	€4.000,00
€ 20.000,01	€ 22.500,00	€3.000,00
€ 22.500,01	€ 25.000,00	€2.000,00
€ 25.000,01	€ 40.000,00	€1.000,00

Articolo 34 – Domanda e Termini

La domanda per l'erogazione della prestazione deve essere presentata all'Ente entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Saranno ritenute validamente presentate le domande:

- a) per ospitalità in case di riposo presentate entro il 30 ottobre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente;
- b) per assistenza domiciliare infermieristica presentate entro nove mesi dal sostenimento delle relative spese.

Articolo 35 - Liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Invaldità dal 66% al 79%	2 PUNTI
Invaldità dal 80% al 99%	4 PUNTI
Invaldità del 100%	6 PUNTI
Età compresa fra i 65 ed i 75 anni	1 PUNTO
Età compresa fra i 76 e gli 80 anni	2 PUNTI
Età oltre 80 anni	3 PUNTI
Assenza di titolarità di pensioni ulteriori rispetto a quelle erogate dall'Ente	1 PUNTO

SEZIONE III - COPERTURA, A CARICO DELL'ENTE, DEI GRAVI EVENTI MORBOSI E DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI. TUTELA INTEGRATIVA, A CARICO DELL'ENTE, DEL PERIODO DI GRAVIDANZA E QUELLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO AL PARTO, SIA DA UN PUNTO DI VISTA MEDICO CHE SOTTO IL PROFILO PSICOLOGICO

[Torna su](#)

Articolo 36 - Definizione della prestazione

La prestazione, rivolta a tutti gli iscritti attivi all'Ente, consiste nella copertura, con onere in tutto o in parte a carico dell'Ente, per i gravi eventi morbosi e per i grandi interventi chirurgici.

L'iscritto può estendere volontariamente la copertura per le eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite.

La prestazione sarà erogata indirettamente in virtù di polizza collettiva stipulata dall'Ente con primaria compagnia di assicurazione.

Articolo 37 - Domanda – liquidazione della prestazione

Le modalità di inoltro della domanda, gli eventi indennizzabili e i limiti della loro copertura saranno definiti nel contratto di cui all'art. 36 ultimo comma.

CAPO IV - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

SEZIONE I - CONTRIBUTO PER I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

[Torna su](#)

Articolo 38 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell' erogazione di un contributo riservato ai propri iscritti:

- a) che frequentano con regolarità e con profitto i corsi di specializzazione ed i Master universitari di I e II livello specifici dell'area della professione del biologo che si svolgono nell'anno solare di presentazione della domanda o
- b) che abbiano completato con profitto i predetti corsi di specializzazione o Master di I e II livello specifici dell'area della professione del biologo nell'anno di presentazione della domanda o in quello precedente.

In contributo è pari al 50% delle spese sostenute e comunque circoscritto nel limite di euro 1.000,00 per anno solare.

Articolo 39 - Domanda e Termini

La domanda per l'ottenimento del contributo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno per le spese sostenute l'anno precedente.

Articolo 40 - liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

I contributi verranno erogati direttamente all'iscritto beneficiario avente diritto, previa presentazione delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei corsi di specializzazione o dei Master di I e II livello.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Neo iscritti (ovvero coloro che consolidano l'iscrizione alla Cassa indipendentemente dalla loro età) da non oltre due anni dalla data di iscrizione al corso di specializzazione o al Master universitario	2 punti
Iscritti che hanno avuto una maternità e paternità ex art. 70 e seguenti D.lgs. 151/2001 nell'anno precedente e fino alla data della domanda	2 punti
Iscritti che hanno subito un calo dei redditi nell'anno di presentazione della domanda rispetto all'anno precedente pari almeno al 30%	2 punti
Iscritti affetti da invalidità	2 punti
Iscritti con familiari a carico non autosufficienti o portatori di handicap	2 punti
iscritti di nucleo monogenitoriale con almeno un figlio a carico	1 punto

La precedenza in graduatoria, in caso di parità di punteggio, sarà attribuita all'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

SEZIONE II - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI

[Torna su](#)

Articolo 41 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nella concessione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti che abbiano subito danni allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe) in Comuni nei quali è stato dichiarato, dalle Autorità competenti, lo stato di emergenza.

Il contributo massimo erogabile è pari al 60% delle spese sostenute e comunque non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Per l'accesso al beneficio in caso di utilizzo promiscuo di un immobile a titolo di abitazione e di studio professionale, il richiedente dovrà dimostrare di aver dichiarato tale situazione ai fini fiscali.

Articolo 42 – Domanda e Termini

La domanda per l'attribuzione del contributo dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno e comunque, a pena di inammissibilità, entro e non oltre i due anni dalla data dell'evento.

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

SEZIONE III - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU PRESTITO BANCARIO

[Torna su](#)

Articolo 43 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo annuale diretto ad agevolare i prestiti in favore dei propri iscritti, finalizzato esclusivamente al sostenimento delle spese di avvio e svolgimento dell'attività libero professionale e, nello specifico, all'acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi o per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato a studio o ambulatorio professionale.

Il contributo può essere erogato esclusivamente agli iscritti che siano titolari:

- a) di un reddito professionale dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta;
- b) di un rapporto di conto corrente personale sul quale accreditare gli importi del contributo.

Il contributo in conto interessi sarà pari al 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto nei confronti dell'Istituto erogante il prestito per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, e comunque nel limite massimo del 3,5% e ciò anche nell'ipotesi in cui il tasso effettivo di finanziamento (TAEG) applicato dall'Istituto erogante risulti superiore al 7% ovvero nella diversa minore misura qualora il tasso effettivo applicato dall'Istituto risulti inferiore al 7%.

Il contributo in conto interessi nella misura massima del 3,5% sarà al lordo di eventuali ritenute fiscali qualora dovute.

La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all'importo minore tra quello del finanziamento effettivamente erogato e 20.000,00 euro, ciò anche nell'ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del finanziamento e cinque anni, ciò anche nell'ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

Articolo 44 – Domanda e Termini

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 45 - liquidazione della prestazione

L'Ente procede alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

In sede di determinazione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto alla prestazione, l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni soggettive cui è collegata una maggiorazione di punteggio:

SITUAZIONE SOGGETTIVA	MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO
Non svolge attività per le quali è connesso un altro trattamento previdenziale	5 punti
Svolge attività per le quali è connesso altro trattamento previdenziale	2 punti

La precedenza in graduatoria, in caso di parità di punteggio, sarà attribuita all'iscritto con maggiore anzianità contributiva.

Nel caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.

L'Ente annualmente verifica la rispondenza in termini di congruità dello stanziamento annuale rispetto alle prestazioni effettivamente erogate e, quindi, all'onere determinato per i cinque anni successivi riservandosi il diritto di sospendere la pubblicazione del bando per uno o più anni.

SEZIONE IV - ASSISTENZA FISCALE

[Torna su](#)

Articolo 46 - Definizione della prestazione

La prestazione consiste nella consulenza agli iscritti in materia fiscale che abbiano conseguito compensi professionali nell'anno di competenza non superiori a euro 30.000.

La consulenza viene erogata con oneri a totale carico dell'Ente e si sostanzia:

- nella predisposizione e trasmissione alle competenti Autorità Fiscali delle dichiarazioni dei redditi annuali;
- nella predisposizione dei modelli di pagamento delle imposte dovute.

La prestazione è rivolta ai professionisti in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per i contribuenti minimi e che abbiano aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sempre nei limiti di cui al primo comma.

Ai fini dell'erogazione della prestazione l'Ente affida in convenzione la cura dell'assistenza fiscale ad uno o più professionisti selezionati fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le attività formanti oggetto della consulenza fiscale offerta agli iscritti saranno definite in sede di affidamento del mandato professionale.

Articolo 47 - Domanda e Termini

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno.

TITOLO II – NORME COMUNI E FINALI

CAPO I – NORME COMUNI

SEZIONE I – DEFINIZIONI REDDITUALI

Articolo 48 – Reddito Professionale

Ai fini del presente Regolamento per reddito professionale si intende quello dichiarato dall'iscritto ai fini delle Imposte Dirette e comunicato all'Ente ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza o comunque quello accertato in via definitiva dall'Amministrazione Finanziaria.

SEZIONE II – PROCEDIMENTO.

Articolo 49 - Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento, a seguito di istanza, deve essere concluso dall'Ente mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle richieste.

Articolo 50 - Comunicazione di avvio del procedimento

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
- c) la data di presentazione della relativa istanza;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia di ENPAB;
- e) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l'organo competente dell'Ente abbia adottato il provvedimento finale entro tale termine anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.

Articolo 51 - Sospensione del termine

Il termine può essere sospeso per il tempo necessario all'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, qualifiche di stato o qualità non attestati in documenti già in possesso di ENPAB o non direttamente acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il termine resta altresì sospeso per la durata dell'accertamento medico, ove previsto.

CAPO II – NORME FINALI

Articolo 52 - Scadenza del termine

L'eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall'obbligo di concluderlo mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all'organo competente ad adottarlo.

La mancata emanazione del provvedimento nel termine previsto costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Articolo 53 - Ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda da parte dell'Ente deve essere motivato e comunicato al richiedente con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi 150 giorni.

Articolo 54 - Modifica degli elementi formali costituenti la domanda

Il Consiglio di Amministrazione, senza che ciò comporti la modifica del presente Regolamento, può ridefinire:

- a) i termini di presentazione delle domande;
- b) i termini di conclusione del procedimento di liquidazione della prestazione;
- c) i limiti reddituali indicati nel presente Regolamento.

Articolo 55 - Fonti di finanziamento

L'Ente garantisce le prestazioni assistenziali stanziando in sede di bilancio di previsione, con programmazione triennale, somme la cui consistenza sarà pari e non superiore alla voce di spesa per "altre prestazioni" riportata nel bilancio tecnico attuariale ultimo approvato così da assicurare la sostenibilità della spesa.

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione l'Ente procederà con una programmazione per singolo anno disponendo, nel limite complessivo dello stanziamento dell'anno, la consistenza dedicata a ciascuna forma di prestazione assistenziale. Le somme eventualmente eccedenti per singolo anno ricompreso nella programmazione triennale potranno essere utilizzate nell'anno successivo. Qualora, invece, le richieste per prestazioni assistenziali determinassero un esaurimento della consistenza dello stanziamento dedicato prima della fine dell'anno, l'Ente sospenderà le procedure per l'acquisizione delle domande senza possibilità di anticipare somme seppure già stanziare nella programmazione per gli anni successivi ricompresi nel triennio di riferimento

Articolo 56 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti e si applica a tutte le domande presentate dopo tale data, anche se riferite a eventi anteriori